

**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
SETTORE AGEVOLATO**

La proposta assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI 2018 si articola come segue:

- **Pacchetto a 3 avversità (ERRE 3):** destinata a tutte le colture, copre 3 avversità di frequenza - grandine, vento forte ed eccesso di pioggia. – e prevede una copertura integrativa per i danni che non raggiungono la soglia. La sostituzione di una o più avversità di frequenza (eccetto la grandine) con altrettante avversità accessorie, pur prevista anche dal PAAN 2018, verrà resa disponibile con attenzione alle difficoltà di riscontro oggettivo del verificarsi del fenomeno.
- **Pacchetto a 6 avversità (ERRE 6):** destinata alle produzioni di uva, frutta, soia, mais, pomodoro e tabacco, prevede di garantire le tre avversità di frequenza – Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia – e le tre catastrofali – Alluvione, Siccità e Gelo Brina e prevede, per le sole garanzie di frequenza Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia, una copertura integrativa per il riconoscimento dei danni esclusi dalla clausola della soglia;
- **Pacchetto a 9 avversità (ERRE 9):** destinata a tutte le colture, prevede di garantire tutte le avversità contenute nel PAAN: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia (Avversità di frequenza), Alluvione, Siccità e Gelo Brina (Avversità catastrofali), Colpo di Sole/Vento Caldo, Sbalzo Termico ed Eccesso di Neve (Avversità accessorie). Non prevede copertura integrativa.

Per rendere più agevole ed immediata la percezione delle novità rispetto alla normativa di polizza 2017 abbiamo predisposto una tabella di comparazione degli articoli che sono stati revisionati più in profondità.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

<p>2017</p> <p>Non presente.</p>	<p>2018</p> <p>POMODORI</p> <p style="text-align: center;">DEFINIZIONI</p> <p>Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali “A”, sono attribuiti i seguenti valori:</p> <p>A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;</p> <p>MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.</p> <p>LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.</p> <p>MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.</p> <p>PROFONDO: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.</p> <p>B) FREQUENZA DELLE LESIONI:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Lesioni minime</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Lesioni lievi, medie e notevoli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QUALCHE</td> <td style="text-align: center;">Fino a 5</td> <td style="text-align: center;">Fino a 4</td> </tr> <tr> <td>PIU’</td> <td style="text-align: center;">Da 6 a 10</td> <td style="text-align: center;">Da 4 a 7</td> </tr> <tr> <td>NUMEROSE</td> <td style="text-align: center;">Oltre 10</td> <td style="text-align: center;">Oltre 7</td> </tr> </tbody> </table> <p>C) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;</p> <p>LEGGERA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;</p> <p>MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella della bacca;</p> <p>GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella della bacca.</p> <p>D) BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.</p> <p>Fermo il disposto dell’art. 6 “Soglia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall’avversità Grandine.</p> <p>E) LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.</p>		Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli	QUALCHE	Fino a 5	Fino a 4	PIU’	Da 6 a 10	Da 4 a 7	NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7
	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli											
QUALCHE	Fino a 5	Fino a 4											
PIU’	Da 6 a 10	Da 4 a 7											
NUMEROSE	Oltre 10	Oltre 7											

<p>Art. 2 – Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia</p> <p>La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte; • del sesto giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico; • del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo; 	<p>Art. 2 – Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia</p> <p>La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte; • del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico; • del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo;
<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 30% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 30% deve essere riferito alla resa assicurata.</p> <p>Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 30% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori</p>	<p>Art. 6 – Soglia</p> <p>La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche).</p> <p>Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata.</p> <p>Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori</p>
<p>Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto</p> <p>Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 20 luglio.</p>	<p>Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto</p> <p>Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 15 luglio.</p>
<p>Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo</p> <p>b. Prodotti a franchigia minima 15%: aglio, alchechengi, aneto, anice, arachide, asparago (asparagiaia), azalee, basilico (pianta), bieta (foglie), bietola rossa (radice), bietola da zucchero da seme, borragine, broccolo (pianta), broccoletti, camomilla (fiore), canapa (fibra), canna palustre, capuli, cardo, carota (radice), carrube, cavolfiore (pianta), cavolo verza cappuccio (pianta), ceci, cetriolo (pianta), clivie (fiore), coriandolo,</p>	<p>Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo</p> <p>b. Prodotti a franchigia minima 15%: aglio, alchechengi, aneto, anice, arachide, asparago (asparagiaia), azalee, basilico (pianta), bieta (foglie), bietola rossa (radice), bietola da zucchero da seme, borragine, broccolo (pianta), broccoletti, camomilla (fiore), canapa (fibra), canna palustre, capuli, cardo, carota (radice), carrube, cavolfiore (pianta), cavolo verza cappuccio (pianta), ceci, cetriolo (pianta), clivie (fiore),</p>

<p>cotone, cicerchia, cicoria, crisantemi, erba medica, erba palustre, erbai di (graminacee, leguminose, misti, frumento, mais), facelia, fagiolino, fieno di lupinella, finocchio (pianta), fiori in pieno campo, floricole sotto serra o tunnel, giuggiola, gladioli (fiore reciso), hamamelis, _ insalata indivia (pianta), kiwano, lattuga (pianta), lavandino, lenticchie, liliun (fiore), lino (fibra), loietto, lupini, melanzane, meliloto, menta, miglio, orticole (anche sotto serra/tunnel), panico, passiflora pianta, peperoncino piccante, peperoni (anche sotto serra/tunnel), pepino, pistacchio, pisello, pisello proteico, porro (pianta), prato, prato pascolo, prato polifita, prezzemolo (pianta), psillio, quinoa, radicchio, radici amare, rapa (cime), rapa rossa (radice), ravanello (radice), ravizzone, rododendri, rosa canina, rose (fiore), rucola (pianta), salvia sclarea, santoreggia, scalogno, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), statici, sulla, tabacco Kentucky, tabacco, trifoglio (pianta), vigna sinesis, zafferano (bulbi), zucche, zucchine anche sotto serra/tunnel.</p>	<p>coriandolo, cotone, cicerchia, cicoria, crisantemi, erba medica, erba palustre, erbai di (graminacee, leguminose, misti, frumento, mais), facelia, fagiolino, fieno di lupinella, finocchio (pianta), fiori in pieno campo, floricole sotto serra o tunnel, giuggiola, gladioli (fiore reciso), hamamelis, _ insalata indivia (pianta), kiwano, lattuga (pianta), lavandino, lenticchie, liliun (fiore), lino (fibra), loietto, lupini, melanzane, meliloto, menta, miglio, orticole (anche sotto serra/tunnel), panico, passiflora pianta, peperoncino piccante, peperoni (anche sotto serra/tunnel), pepino, pistacchio, pisello, pisello proteico, pomodoro concentrato, pomodoro pelato, pomodoro da tavola, porro (pianta), prato, prato pascolo, prato polifita, prezzemolo (pianta), psillio, quinoa, radicchio, radici amare, rapa (cime), rapa rossa (radice), ravanello (radice), ravizzone, rododendri, rosa canina, rose (fiore), rucola (pianta), salvia sclarea, santoreggia, scalogno, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), statici, sulla, tabacco Kentucky, tabacco, trifoglio (pianta), vigna sinesis, zafferano (bulbi), zucche, zucchine anche sotto serra/tunnel. . Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Carrube, Castagne, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi Mandorle, Mele, Melograne, Nespole, Nettarine, Nettarine precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci limitatamente alle produzioni ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna.</p>
<p>LIMITE DI INDENNIZZO</p> <p>In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata; ▪ 60% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio. <p>delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.</p>	<p>LIMITE DI INDENNIZZO</p> <p>In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata; ▪ 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio. <p>delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.</p>

<p>Art. 14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l’avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i>; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. <p>L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 9 <i>“Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”</i>.</p> <p>L’assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato; • per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta. 	<p>Art. 14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l’avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo. Per l’avversità Gelo e brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i>; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. <p>L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 9 <i>“Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”</i>.</p> <p>L’assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato; • per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.
<p>Art. 17 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno “... La firma dell’assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza</p>	<p>Art. 17 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno “... La firma dell’assicurato equivale ad accettazione della perizia. Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa,</p>

<p>dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.</p> <p>Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 “Perizia d’appello”, viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 19 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell’indennizzo.</p>	<p>viene consegnato a mano all’Assicurato al momento dell’espletamento della perizia, se sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all’Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R,</p> <p>In caso di mancata accettazione o di assenza dell’assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente, a mezzo PEC o fax, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.</p> <p>Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 “Perizia d’appello”, il bollettino verrà trasmesso all’assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 19 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell’indennizzo.</p>
<p>Art. 26 – Campioni</p> <p>Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento; 	<p>Art. 26 – Campioni</p> <p>Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento; - Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento;

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 3

<p>Art. 29 – Operatività della garanzia</p> <p>L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.</p> <p>Per gli impianti nuovi, che non sono giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:</p> <p>POMACEE</p> <p>1° anno 0% della produzione ottenibile; 2° anno 30% della produzione ottenibile; 3° anno 60% della produzione ottenibile; 4° anno 80% della produzione ottenibile; 5° anno 100% della produzione ottenibile.</p> <p>DRUPACEE</p> <p>1° anno 0% della produzione ottenibile; 2° anno 35% della produzione ottenibile; 3° anno 80% della produzione ottenibile; 4° anno 100% della produzione;</p> <p>fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.</p> <p>Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti</p>	<p>Art. 29 – Operatività della garanzia</p> <p>L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.</p> <p>Per gli impianti nuovi, che non sono giunti in piena produzione il quantitativo massimo assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:</p> <p>POMACEE</p> <p>1° anno 0% della produzione ottenibile; 2° anno 30% della produzione ottenibile; 3° anno 60% della produzione ottenibile; 4° anno 80% della produzione ottenibile.</p> <p>DRUPACEE</p> <p>1° anno 0% della produzione ottenibile; 2° anno 35% della produzione ottenibile; 3° anno 80% della produzione ottenibile.</p> <p>Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l’avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. 	<p>stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 maggio nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.
<p>Art. 30 – Prodotti Precoci Per prodotti precoci si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven; • per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro; • per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William. 	<p>Art. 30 – Prodotti Precoci Per prodotti precoci si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà San Castrese; • per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven; • per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro; • per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.
<p>Art. 32 – Danno di qualità tabelle di liquidazione danni – convenzionale “A” e “B”</p> <p>Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno “lesione” riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.</p>	<p>Art. 32 – Danno di qualità tabelle di liquidazione danni – convenzionale “A” e “B”</p> <p>Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno “lesione” riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.</p>
<p>Art. 44 – Danno di qualità Tabella di liquidazione danni – convenzionale “B”</p> <p>In relazione al disposto dell'art. 10 “Oggetto della garanzia” la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:</p> <p>”...</p>	<p>Art. 44 – Danno di qualità Tabella di liquidazione danni – convenzionale “B”</p> <p>In relazione al disposto dell'art. 10 “Oggetto della garanzia” la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:</p> <p>”...</p>
<p><u>PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (0280000)</u></p> <p>Art. 69 – In relazione ai disposti dell'art. 10 “Oggetto della garanzia”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.</p>	<p><u>PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (0280000)</u></p> <p>Art. 69 – In relazione ai disposti dell'art. 10 “Oggetto della garanzia”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.</p>

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1° GIUGNO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° GIUGNO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3° GIUGNO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1° LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2° LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3° LUGLIO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1° AGOSTO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° AGOSTO	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3° AGOSTO	-	0	0	0	5	6	8	9	10

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	-	0,5	1,3	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
II° Giugno	-	1,1	2,1	2,8	3,5	4,6	5,3	6,3	7,0
III° Giugno	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
I° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
II° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
III° Luglio	-	1,2	2,4	3,2	4,0	5,2	6,0	7,2	8,0
I° Agosto	-	0,6	1,6	2,2	2,5	3,1	3,8	4,4	5,0
II° Agosto	-	0,0	0,0	1,3	1,5	2,0	2,3	2,5	3,0
III° Agosto	-	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0

<p><u>PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)</u></p> <p>Art. 71- La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 – “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” ed a parziale deroga dell'art. 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, cessa il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 settembre per l'Italia settentrionale; • 15 ottobre per l'Italia centrale; • 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole. <p>Art. 92 - Con riferimento a quanto previsto agli artt. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia” e 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.00 del 30 settembre per l'Italia settentrionale; • alle ore 12.00 del 110° giorno del trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 settembre per l'Italia settentrionale; 	<p><u>PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)</u></p> <p>Art. 71- La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 – “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” ed a parziale deroga dell'art. 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, cessa il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre per l'Italia settentrionale; • 15 ottobre per l'Italia centrale; • 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole. <p>Art. 92 - Con riferimento a quanto previsto agli artt. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia” e 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.00 del 30 settembre per l'Italia settentrionale; • 12.00 del 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare
<p><u>PRODOTTO: BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)</u></p> <p>Art. 106 – La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.</p> <p>Art. 107 – Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme</p>	<p>Art. 105 - A deroga dell'art. 14 “<i>Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro</i>”, l'avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo fax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive all'evento stesso.</p> <p><u>PRODOTTI: COLTURE ORTICOLE PORTASEME</u></p> <p>Art. 106 – Obblighi dell'assicurato</p> <p>Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggiere destinate alla produzione della semente. La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera. A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà</p>

	<p>conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.</p> <p>Art. 107 - Massime rese assicurabili per ettaro Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRODOTTO</th> <th style="text-align: center;">COD. PRODOTTO</th> <th style="text-align: center;">Q.LI ASSICURABILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aneto da seme</td><td style="text-align: center;">2020000</td><td style="text-align: center;">12</td></tr> <tr><td>Barbabietola da zucchero seme</td><td style="text-align: center;">0150000</td><td style="text-align: center;">30</td></tr> <tr><td>Carota da seme</td><td style="text-align: center;">0420000</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td>Carota ibrida da seme</td><td style="text-align: center;">0420000</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Cavolo da seme</td><td style="text-align: center;">0440000</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td>Cicoria da seme</td><td style="text-align: center;">5220000</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td>Erba medica seme</td><td style="text-align: center;">0370000</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td>Lattuga da seme</td><td style="text-align: center;">2180000</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Ravanello da seme</td><td style="text-align: center;">0500000</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> <tr><td>Ravanello da seme colorato</td><td style="text-align: center;">0500000</td><td style="text-align: center;">16</td></tr> <tr><td>Ruola da seme</td><td style="text-align: center;">9700000</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td>Sedano da seme</td><td style="text-align: center;">0510000</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> </tbody> </table> <p><u>BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)</u></p> <p>Art.108 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.</p> <p>Art.109 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.</p> <p>ERBA MEDICA DA SEME (2180000)</p> <p>Art.110 – Sono esclusi dall'assicurazione i medicinali del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.</p>	PRODOTTO	COD. PRODOTTO	Q.LI ASSICURABILI	Aneto da seme	2020000	12	Barbabietola da zucchero seme	0150000	30	Carota da seme	0420000	8	Carota ibrida da seme	0420000	5	Cavolo da seme	0440000	8	Cicoria da seme	5220000	8	Erba medica seme	0370000	8	Lattuga da seme	2180000	5	Ravanello da seme	0500000	18	Ravanello da seme colorato	0500000	16	Ruola da seme	9700000	7	Sedano da seme	0510000	10
PRODOTTO	COD. PRODOTTO	Q.LI ASSICURABILI																																						
Aneto da seme	2020000	12																																						
Barbabietola da zucchero seme	0150000	30																																						
Carota da seme	0420000	8																																						
Carota ibrida da seme	0420000	5																																						
Cavolo da seme	0440000	8																																						
Cicoria da seme	5220000	8																																						
Erba medica seme	0370000	8																																						
Lattuga da seme	2180000	5																																						
Ravanello da seme	0500000	18																																						
Ravanello da seme colorato	0500000	16																																						
Ruola da seme	9700000	7																																						
Sedano da seme	0510000	10																																						

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 6

<p>Art. 108 – Campioni</p> <p>Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i> delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento; 	<p>Art. 111 – Campioni</p> <p>Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 <i>“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”</i> delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; - Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 118 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.
L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Art. 121 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.
L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

<p>Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.</p> <p>L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.</p>													
<p>Art. 120 - Decorrenza e cessazione della garanzia</p> <p>Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Ciliegie, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).</p>	<p>Art. 123 - Decorrenza e cessazione della garanzia</p> <p>Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).</p>												
<p><u>PRODOTTI: MANDORLE (078A000), NOCI (079A000) E NOCCIOLE (080A000)</u></p> <p>Art. 123 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole</p> <p>Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Classe di danno</th> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">% danno di qualità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla Grandine</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla Grandine	0	b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40	c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70	<p>Prodotti non presenti nel pacchetto ERRE6</p>
Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità											
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla Grandine	0											
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40											
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70											

<p><u>PRODOTTO: POMODORO (009A000 – 008A000 – 010A000)</u></p> <p>Art. 131 – Decorrenza e cessazione della garanzia Fermo restando quanto previsto all'art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” la garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile e cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre per l'Italia settentrionale; • alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare. 	<p><u>PRODOTTO: POMODORO (009A000 – 008A000 – 010A000)</u></p> <p>Art. 133 – Decorrenza e cessazione della garanzia Fermo restando quanto previsto all'art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” la garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre per l'Italia settentrionale; • 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 9

<p>Art. 142 – Campioni Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento; 	<p>Art. 144 – Campioni Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento; - Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
<p>Art. 152 – Danno causato dall'avversità Eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta “... L'accadimento, come indicato nelle ‘Definizioni relative agli eventi assicurati’, deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato. Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, mail certificata, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di ‘pulitura’ dei grappoli.</p>	<p>Art. 154 – Danno causato dall'avversità Eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta “... L'accadimento, come indicato nelle ‘Definizioni relative agli eventi assicurati’, deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti o i successivi cinque dalla data di inizio vendemmia, come sopra riportato. Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, mail certificata, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di ‘pulitura’ dei grappoli.</p>
<p>Art. 153 – Operatività della garanzia “... Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la</p>	<p>Art. 155 – Operatività della garanzia “... Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la</p>

<p>protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.</p> <p>L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.</p>	<p>protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. <p>L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------